



Comunicate stampa - 03.10.2005

Moratoria in materia di ingegneria genetica: un danno all'economia svizzera

Oggi il consigliere federale Joseph Deiss ha dato avvio alla campagna contro l'iniziativa popolare "per allimenti prodotti senza manipolazioni genetiche", esponendo chiaramente le ragioni di tale rifiuto. La moratoria di cinque anni in materia di ingegneria genetica, chiesta dall'iniziativa, rappresenterebbe un segnale negativo nei confronti del mondo scientifico e, di conseguenza, finirebbe per danneggiare i settori economici dipendenti dalla ricerca. Inoltre, il divieto ridurrebbe inutilmente la libertà imprenditoriale degli agricoltori e la libertà di scelta dei consumatori. L'iniziativa verrà posta in votazione il 27 novembre.

L'iniziativa chiede un divieto della durata di cinque anni concernente sia l'importazione, sia la messa in commercio di piante - o parti di esse - come pure di sementi geneticamente modificate, in grado di riprodursi e destinate a essere utilizzate in agricoltura, orticoltura o silvicoltura. Il divieto varrebbe anche per gli animali geneticamente modificati impiegati nella produzione agricola. L'importazione derrate alimentari OGM e l'uso di mangimi OGM sarebbero invece ancora consentiti.

Il Consiglio federale constata che, di fatto, l'iniziativa non aumenterebbe il grado di protezione - peraltro già elevato - offerto dalla legge sull'ingegneria genetica, in vigore dall'inizio del 2004. La legge vieta l'impiego in agricoltura di animali geneticamente modificati senza fissare alcuna scadenza: l'iniziativa si limita invece ad un periodo di cinque anni. Riguardo alle piante geneticamente modificate, la legge sull'ingegneria genetica prescrive una rigorosa procedura di autorizzazione, la cui durata - di almeno 5 anni - equivarrebbe a quella della moratoria. Del resto, finora non è stata avviata nessuna procedura di autorizzazione. Inoltre, la legge garantisce, prescrivendo l'etichettatura dei prodotti, che la libera scelta dei consumatori in tale ambito non venga pregiudicata. Anche l'agricoltura senza OGM e la diversità biologica sono espressamente protette dalla legge.

L'attuale regolamentazione non si avvale di divieti e si basa su un'utilizzazione dell'ingegneria genetica rigorosamente controllata. Il Consiglio federale ritiene che sia fondamentale vietare l'uso di tecnologie in fase di sviluppo. Il Parlamento ha seguito le indicazioni del Consiglio federale. A larga maggioranza, il Consiglio degli Stati ha respinto l'iniziativa, così come ha fatto il Consiglio nazionale, in seguito a parità di voti, tramite il voto della presidente.

Informazioni:

Marcel Falk,
Ufficio federale di veterinaria,
tel. 031 323 84 96

Markus Hardegger,
Ufficio federale dell'agricoltura,
tel. 031 324 98 51

URL: <http://www.evd.admin.ch/evd/news/03859/index.html?lang=it>



DOCUMENTAZIONE PER LA STAMPA

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in favore di una moratoria in materia di ingegneria genetica

L'iniziativa e i suoi antefatti sull'arco di dodici anni

Il 18 settembre 2003, il comitato promotore - formato da esponenti delle organizzazioni dei consumatori, per la protezione della natura e degli agricoltori - ha presentato l'iniziativa "per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche" raccogliendo 120'824 firme valide. La sua richiesta di una "moratoria in materia di ingegneria genetica" era già stata formulata precedentemente, in occasione di tre interventi parlamentari e durante le deliberazioni inerenti alla legge sull'ingegneria genetica (LIG) e alla legge sull'agricoltura. Il Parlamento ha respinto tutte le proposte in tal senso.

La regolamentazione dell'ingegneria genetica nell'ambito non umano ha avuto inizio con l'articolo 24^{novies} (sezione 2, Costituzione federale), che comprendeva un mandato legislativo e delle linee guida per le applicazioni dell'ingegneria genetica. Il 17 maggio 1992, popolo e Cantoni approvarono tale disposizione. L'iniziativa "protezione genetica", presentata un anno e mezzo più tardi, chiedeva l'introduzione di prescrizioni ulteriori, come un divieto di immissione nell'ambiente. Il 7 giugno 1998, l'iniziativa venne respinta.

17 maggio 1992	popolo e Cantoni approvano l'articolo 24 ^{novies} della Costituzione federale;
15 agosto 1996	la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale presenta la cosiddetta mozione Gen-Lex;
7 giugno 1998	l'iniziativa "protezione genetica" viene respinta dal 66,7% dei votanti;
1° gennaio 2004	la legge sull'ingegneria genetica entra in vigore.

Nel frattempo, la situazione si era notevolmente evoluta. Alla fine del 1995, le principali disposizioni esecutive concernenti l'articolo 24^{novies} (articolo 120 della nuova Cost.) erano state emanate. In considerazione del controverso dibattito in atto a livello pubblico, il 15 agosto 1996 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale presentò la cosiddetta "mozione Gen-Lex, che incaricava il Consiglio federale di esaminare la legislazione allora vigente in materia di ingegneria genetica nell'ambito non umano - così come quella in preparazione - riguardo ad eventuali lacune, mancanze o necessità di adeguamento. Nel rapporto pubblicato alla fine del 1997, il Consiglio federale notava che pur essendo già stati compiuti passi importanti sul piano legislativo, risultava necessario apportare delle modifiche alla legge sulla protezione dell'ambiente.

"Come risultato della mozione Gen-Lex, abbiamo sottoposto alle camere il messaggio concernente una modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente. In seguito le Camere hanno preferito adottare una legge federale specificamente dedicata all'ingegneria genetica nel settore non umano (legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica; LIG), che ha comportato la modifica di altre undici leggi, tra cui quelle sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura. La LIG è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, unitamente a otto modifiche d'ordinanza, tra le quali quelle sull'utilizzazione di organismi, sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali, sulle sementi e sui concimi."

Il 18 agosto 2004, il Consiglio federale raccomandava di respingere l'iniziativa "per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche". A larga maggioranza (35:10), il Consiglio degli Stati ha seguito tale raccomandazione, così come ha fatto anche il Consiglio nazionale, pur se con una decisione presa con il voto della presidente (conseguente alla parità di voti). L'iniziativa verrà posta in votazione il 27 novembre.

L'ingegneria genetica è ampiamente regolamentata

"Scopo principale della LIG è proteggere l'uomo e l'ambiente dagli abusi dell'ingegneria genetica. Essa stabilisce che bisogna tenere in considerazione la dignità della creatura e proteggere la diversità biologica (art. 1 LIG)."

Immissione nell'ambiente / messa in commercio di piante

La messa in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM) deve essere autorizzata dalla Confederazione. La rigorosa procedura di autorizzazione è basata sul principio di prevenzione ed esamina singolarmente ogni domanda. Per gli OGM "destinati all'impiego nell'ambiente" - ad esempio per le sementi - è necessario dimostrare sperimentalmente che la loro messa in commercio non è pericolosa. Gli esperimenti vengono svolti dapprima in sistemi chiusi e in seguito in campo aperto; tali immissioni sperimentali nell'ambiente sono pure soggette ad autorizzazione. Globalmente, la durata di una procedura di autorizzazione per sementi di piante modificate geneticamente sarebbe di diversi anni. Finora non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione.

Ad esempio, gli OGM dotati di geni resistenti agli antibiotici non possono essere messi in commercio. Potranno essere utilizzati nelle immissioni sperimentali nell'ambiente ancora fino alla fine del 2008.

"Attualmente, non è possibile prevedere se nei prossimi anni verranno depositate domande per la messa in circolazione di piante geneticamente modificate. Dopo il deposito di un'eventuale domanda, la procedura di autorizzazione si protrarrebbe per diversi anni, dato che dapprima devono essersi concluse con successo immissioni sperimentali nell'ambiente conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LIG. Durante la moratoria stessa potrebbero tuttavia svolgersi immissioni sperimentali nell'ambiente, nonché procedure di autorizzazione: una moratoria di cinque anni interromperebbe soltanto momentaneamente l'evoluzione dell'ingegneria genetica."

Animali

L'impiego nella produzione agricola di animali vertebrati - come bovini, ovini, cavalli o pesci - geneticamente modificati non è ammesso. L'utilizzazione di vertebrati geneticamente modificati è ammessa - previa autorizzazione - soltanto a scopo di ricerca, terapia o diagnostica sull'uomo o sull'animale.

"L'iniziativa si applicherebbe inoltre anche agli invertebrati, ossia agli animali utilizzati quali derrate alimentari o che ne producono (p. es. molluschi e api mellifere). Per quanto concerne gli animali le conseguenze sarebbero irrilevanti."

Etichettatura

"I consumatori devono poter scegliere liberamente tra le derrate alimentari tradizionali e quelle che contengono OGM. I prodotti geneticamente modificati devono essere etichettati come tali. I prodotti che non hanno subito alcuna manipolazione genetica possono essere designati come tali per la vendita (art. 7, 15-17 LIG)."

Derrate alimentari e alimenti per animali con un contenuto di OGM superiore allo 0,9 percento devono essere designati come OGM.

L'iniziativa non influisce in alcun modo sull'etichettatura dei prodotti OGM.

Protezione dell'agricoltura senza OGM

"Particolare importanza riveste la protezione della produzione senza OGM (coesistenza, art. 7 LIG). Al momento della messa in circolazione di OGM si deve escludere ogni possibilità di mescolamento sul campo, durante il deposito e il trasporto. Attenzione particolare va dedicata alla propagazione di materiale vegetale geneticamente modificato attraverso polline (incroci) o sementi (ricacci), al mescolamento all'interno delle macchine utilizzate e a una possibile propagazione attraverso la paglia. Nell'ambito del commercio di prodotti agricoli geneticamente modificati e durante la loro trasformazione, il controllo e la documentazione dei flussi delle merci costituirebbero misure adeguate per prevenire i mescolamenti. Prima di rilasciare autorizzazioni per la messa in circolazione di OGM il nostro Collegio emanerà le necessarie disposizioni. Al momento attuale, non è ancora stata depositata alcuna domanda per la messa in circolazione di OGM come sementi, da utilizzare cioè nell'ambiente."

In Svizzera, questa coesistenza di sistemi colturali con o senza OGM è possibile, come indicato da uno studio pubblicato recentemente dalla Agroscope FAL Reckenholz. Mantenendo distanze sufficienti tra le superfici colturali e separando nettamente le filiere agroalimentari è possibile evitare che i prodotti dell'agricoltura senza OGM contengano una percentuale di questi ultimi superiore al valore limite (0,9%).

Responsabilità civile

In linea di principio, dei danni causati dall'uso di OGM - ad esempio dalla coltivazione di piante OGM - risponde il titolare dell'autorizzazione e non l'agricoltore. La LIG triplica il termine di prescrizione: fino a 3 anni dal giorno in cui si viene a conoscenza del danno e fino a 30 anni dall'evento dannoso.

L'iniziativa non influisce in alcun modo sulla regolamentazione della responsabilità civile.

Le quantità di derrate alimentari e mangimi OGM importati sono praticamente nulle

Attualmente, in Svizzera vengono importate soltanto piccole quantità di derrate alimentari geneticamente modificate. Ciò, nonostante il fatto che finora sia stata autorizzata l'importazione di una varietà di soia e di tre di mais OGM, da utilizzare come derrate alimentari e mangimi. Inoltre, possono essere importate tutte le varietà OGM di glutine di granturco e pannelli di soia, da destinare all'alimentazione degli animali, autorizzate nell'UE, negli Stati Uniti o in Canada. Tuttavia, le quantità di mangime prodotto con OGM e soggetto all'obbligo di etichettatura, che raggiungono la Svizzera, sono praticamente nulle. Nel primo semestre del 2005, appena lo 0,4% delle importazioni di alimenti per animali comprendevano quantità dichiarate come OGM.

Finora, in Svizzera è stata autorizzata soltanto un'emissione deliberata nell'ambiente ai sensi della relativa ordinanza: si tratta di uno studio svolto da Christof Sautter, ricercatore del PFZ. Su una superficie di 8 m², i ricercatori hanno studiato la resistenza di grano geneticamente modificato nei confronti della carie del grano, una malattia fungina. L'esperimento è terminato e i risultati sono stati pubblicati recentemente. Attualmente, non ci sono domande in esame riguardanti l'emissione di organismi nell'ambiente.

Sia le importazioni di OGM come derrate alimentari o mangimi, sia le immissioni sperimentali nell'ambiente non sono interessate dall'iniziativa.

A livello mondiale, le superfici coltivate ad OGM sono in aumento

A livello mondiale, la produzione agricola OGM è in crescita. Nel 2004, in 17 Paesi la superficie coltivata ad OGM ha raggiunto gli 81 milioni di ettari, ciò che equivale all'incirca ad aumento del 20 per cento rispetto all'anno precedente. Nel caso della soia, sul piano mondiale il 60% delle superfici sono coltivate ad OGM; per il cotone si tratta del 25% e per il mais del 23%. I 5 più importanti Paesi coltivatori di OGM sono gli Stati Uniti (con il 59% delle superfici coltivate ad OGM a livello mondiale), l'Argentina (20%), il Canada (6%), il Brasile (6%) e la Cina (5%). (Fonte: *International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications*; <http://www.isaaa.org>).

Il protocollo di Cartagena

Il Protocollo di Cartagena regola soprattutto il trasporto transfrontaliero di OGM. Tra le altre cose, la decisione riguardo all'importazione di OGM – effettuata sulla base di una valutazione dei rischi – è lasciata ad ogni singolo Paese. Il protocollo vige dall'11 settembre 2003; a livello svizzero, il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la relativa ordinanza, l'ordinanza di Cartagena. Quest'ultima contempla le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo.

Unione europea (UE)

Il 19 maggio 2004, la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione di una varietà di mais geneticamente modificato (mais Bt11), sotto forma di granoturco dolce fresco e granoturco dolce in scatola. Ciò ha determinato la fine della moratoria sulle autorizzazioni di OGM che vigeva – di fatto – nell'UE dal 1999. Alla base di tale autorizzazione, vi è un dispositivo normativo definito nell'aprile 2004 che regola le immissioni sperimentali nell'ambiente, la messa in commercio, l'etichettatura e la rintracciabilità degli OGM e delle derrate alimentari, come pure dei mangimi, da essi derivati. Globalmente, le disposizioni UE sono molto simili a quelle svizzere. Nel 2004, la Commissione europea ha autorizzato diversi OGM.

Nell'UE soltanto la Spagna (58'000 ettari coltivati a mais Bt nel 2004) e la Germania (mais Bt coltivato su piccole superfici; il mais Bt non è autorizzato come varietà) coltivano OGM. Le varietà di granoturco in questione erano già state autorizzate prima che sussistesse la moratoria di fatto sugli OGM. In Europa, la Romania è il Paese dove la superficie coltivata ad OGM è maggiore (100'000 ettari; soia Roundup-Ready).

Berna, 3 ottobre 2005

Per ulteriori informazioni:

Marcel Falk, Ufficio federale di veterinaria, tel. 031 323 84 96

Markus Hardegger, Ufficio federale dell'agricoltura, tel. 031 324 98 51